

# Novità Imu 2013

## **SOSPENSIONE DELLA PRIMA RATA per alcune tipologie di immobili**

Il recente Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013 ( pubblicato in G.U. n. 117 del 21.5.13) ha disposto la sospensione della rata in acconto IMU2013 per le seguenti tipologie di immobili:

- **abitazione principale e pertinenze** (di categoria C2-C6-C7 nel limite di una per ciascuna categoria), con **esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;
- **unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- **alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP** ( Istituti autonomi case popolari) o altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;
- **terreni agricoli**
- **fabbricati rurali** sia abitativi che ad uso strumentale

Qualora entro il 31.8.2013 non venga attuata la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, che ricomprenderà l'Imu e il Tares ( nuova tassa sui rifiuti) l' Imu sospesa dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013

## **VARIAZIONE MOLTIPLICATORE CATEGORIA D**

Si avvisa che il nuovo moltiplicatore relativo alla categoria D è 65. I moltiplicatori per il calcolo della base imponibile per altre categorie catastali sono rimasti invariati rispetto al 2012.

## **VERSAMENTO**

Il versamento della **rata in acconto** ( pari al 50% del totale), per gli immobili per i quali non vige la sospensione, deve essere effettuato sulla base delle aliquote comunali in vigore per il saldo 2012 entro il 17 giugno 2013.

Con la rata a saldo da versare entro il 16 dicembre 2013 dovrà essere effettuato il conguaglio annuo sulla base delle nuove aliquote che verranno approvate successivamente dal Consiglio Comunale.

## **NUOVA RIPARTIZIONE DEL GETTITO TRA COMUNE E STATO**

La legge di stabilità 2013 ( art 1, c.380, legge n. 228/2012) ha "**riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**" calcolato ad aliquota standard 0,76%. Ne consegue che per tali immobili , cui l'aliquota fissata dal Comune di Trecenta nel 2012 è il 0,9% ,l'imposta va suddivisa applicando alla base imponibile :

- L'aliquota "standard" dello 0,76% a favore dello Stato
- L'aliquota dello 0,14 % a favore del Comune

**Per i fabbricati di categoria D/10- rurali strumentali all'attività agricola la prima rata in acconto è sospesa .**

Per tali fabbricati, salvo ulteriori modifiche o interpretazioni, l'aliquota stabilita è lo 0,2% e la quota dovrà essere versata tutta allo Stato con il codice tributo 3925 , mentre per i rurali di categoria C l'aliquota 2013 dovrà essere rideterminata o confermata ( 0,1% nel 2012) e la quota dovrà essere versata al Comune con codice 3913.

### **ATTENZIONE AI CODICI TRIBUTO MODELLO F24**

**A decorrere dal 2013 sono variate le quote da attribuire allo Stato e quelle da attribuire al Comune,** pertanto anche nel caso di medesima imposta dovuta rispetto all'anno precedente nella compilazione del modello F24 potrebbero variare i codici tributo da utilizzare. Per esempio nel caso del secondo garage, della seconda abitazione, di un negozio o di un ufficio ecc. nel 2012 l'imposta andava suddivisa tra Stato e Comune ( codici 3919 e 3918) mentre nel 2013 l'imposta deve essere versata interamente al Comune (codice 3918) .

#### **Nuovi codici tributo per il 2013**

Codice	Tributo
3912	IMU abitazione principale ( per l'acconto solo cat. A/1-A/8-A/9) – COMUNE
3913	IMU fabbricati rurali strumentali classificati in cat. C- COMUNE
3914	IMU per i terreni –COMUNE
3916	IMU per aree edificabili –COMUNE
3918	IMU per altri fabbricati ( esclusi i D)-COMUNE
3925	IMU per fabbricati classificati in cat D ( calcolo con aliquota 0,76%)- STATO
3930	IMU per fabbricati classificati in cat D ( calcolo in acconto con aliquota 0,14%)- incremento COMUNE

#### **Avvertenze per la compilazione del Modello F24**

Si ricorda di controllare il **Codice catastale del Comune di Trecenta L359** per evitare di effettuare versamenti a favore di altri Comuni. Il modello F24 è reperibile presso tutti gli sportelli bancari e postali, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate o da quello del Comune di Trecenta nella sezione Tributi – Imu.

Dalla stessa sezione è possibile accedere ad un simulatore di calcolo per il conteggio Imu e la successiva stampa del modello F24.

## **VARIATA LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU AL 30 GIUGNO 2013**

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto al 1° gennaio 2012 e per tutte le variazioni intervenute nel corso del 2012, **la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.06.2013** ( art 10,c.4 D.L. 35/2013).

### **Informazioni**

Per ogni informazione o chiarimento:

- rivolgersi all'Ufficio tributi comunale sito al piano terra della sede municipale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e il lunedì dalle 15.00 alle 18.00
- consultare il sito comunale [www.comune.trecenta.ro.it](http://www.comune.trecenta.ro.it) alla sezione Tributi- Imu 2013
- Telefonare al n. 0425 716135 o inviare una mail al seguente indirizzo [ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it](mailto:ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it)